

7) CONVERSIONE PERMESSI DI SOGGIORNO DI ALTRO TIPO IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI³⁴

Documenti da allegare:

- Fotocopia del permesso di soggiorno (se in possesso) o segnalazione di presenza³⁵
- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, timbri e visto di ingresso se in possesso
- Fotocopia del codice fiscale (se in possesso)
- Fotocopia permessi di soggiorno e codici fiscali dei figli a carico di età inferiore ai 14 anni
- Documentazione anagrafica comprovante il legame familiare, in caso di figlio minore è necessario presentare anche il consenso dell'altro genitore (vedi nota 2)
- Fotocopia della dichiarazione dei redditi del familiare straniero con il quale si chiede la coesione: se lavoratore subordinato allegare anche copia buste paga dell'anno in corso e copia contratto di lavoro; se lavoratore autonomo allegare anche visura camerale e partita IVA;
- Fotocopia del permesso di soggiorno del familiare;
- Certificato di idoneità alloggiativa ai sensi dell'art. 29, comma 3, lett. a), Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. rapportato alla composizione del nucleo familiare³⁶

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 o 80,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro. NB: Il versamento di 30,46 euro è dovuto da un solo genitore per ciascun figlio minore convivente di età inferiore ai 14 anni inserito nel kit³⁷.

Documenti da esibire in Questura il giorno del fotosegnalamento:

I figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, presenti nel kit, devono essere presenti il giorno dell'appuntamento e i figli di età superiore ai 6 anni devono sottoporsi al fotosegnalamento.

Portare:

- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
- Passaporto in corso di validità dell'interessato e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni;

REDDITO RICHIESTO³⁸. Lo straniero deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo, da fonti lecite, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (**per il 2017: 5.824,91 euro**), aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare a carico.

In presenza di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria³⁹ è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Per l'anno 2017 il reddito richiesto è, pertanto, il seguente:

- **Per un familiare: 8.737,50 euro annuali – 672,12 euro mensili**
- **Per due familiari: 11.649,82 euro annuali – 896,19 euro mensili**
- **Per tre familiari: 14.562,27 euro annuali – 1.120,15 euro mensili**
- **Per quattro familiari: 17.474,73 euro annuali – 1344,23 euro mensili**
- **Per cinque familiari: 20.387 euro annuali – 1.568,23 euro mensili**

³⁴ Art. 30 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.

³⁵ La segnalazione di presenza è resa ai sensi della Legge 28 maggio 2007, n. 68 "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio". Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al Questore della provincia in cui si trova.

³⁶ In base alla Circolare n. 1886 del 17/03/2014 del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il certificato di idoneità dell'alloggio non è richiesto ai fini del ricongiungimento familiare del ricercatore (art. 27 ter comma 8 T.U. 286/98)

³⁷ Circolare Ministero dell'Interno del 3.08.2016 prot. 33530

³⁸ Art. 29 comma 3 lettera b) Decreto Legislativo 286/98 e Circolare Ministero dell'Interno n. 4660 del 28/10/2008

³⁹ Art. 29 comma 3 lettera b): Il riferimento al reddito per i titolari di protezione sussidiaria è stato cancellato dal D.lvo 18/2014.

NOTA 1: L'istanza di conversione tramite kit postale del permesso di soggiorno di altra tipologia in quello per motivi di famiglia può essere presentata:

- a) dal familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare con straniero regolarmente soggiornante in Italia;
- b) dal familiare straniero in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto scaduti da non più di un anno. Qualora il familiare con cui si chiede la coesione sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno o visto di ingresso da parte del richiedente;
- c) dal genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
- d) L'art. 1 della Legge n. 76 del 21.05.2016 in materia di “*Regolamentazione delle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*” specifica che “*le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*”. Pertanto la conversione del permesso in motivi di famiglia è possibile anche per le persone dello stesso sesso unite civilmente.

NOTA 2: La documentazione anagrafica proviene dall'estero deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana del paese di appartenenza dello straniero, salvo diversamente previsto da accordi internazionali sottoscritti tra l'Italia e il Paese di appartenenza (Es. Apostille).